

ASSICURAZIONI quel che dovrete sapere

Difficoltà interpretative

Circolare ministeriale per gite scolastiche

L'Art. 10 della circolare 291 del ministero della Pubblica Istruzione titola: assicurazione contro gli infortuni e quindi l'operatore ritiene che l'intero articolo tratti di tale argomento.

Il punto C) dell'art. 10-2 dice: «per i viaggi all'estero, qualora non si ricorra all'intervento di un'Agenzia di Viaggio che garantisca la copertura assicurativa, sarà necessario provvedere alla stipula di un'assicurazione che preveda un massimale di almeno tre miliardi, comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi causati dagli alunni o dai loro accompagnatori».

Questo articolo crea difficoltà interpretative e di adempimento degli obblighi imposti. La difficoltà interpretativa sta nel capire che l'articolo, pur essendo inserito in un argomento relativo al ramo infortuni, tratta sicuramente materia di responsabilità civile ter-

zi.

Come deve essere correttamente interpretato questo punto della circolare ministeriale?

Questo è il ns. parere: Le istituzioni scolastiche o le associazioni senza scopo di lucro (enti che, oltre alle agenzie di viaggi, possono organizzare viaggi scolastici) quando organizzano in proprio viaggi all'estero devono stipulare un'assicurazione di responsabilità civile di 3 miliardi. Più precisamente devono contrarre una polizza di assicurazione per i rischi professionali derivanti dalla loro attività di appaltatori di servizi turistici e quindi, nella fattispecie, di organizzatori di viaggio.

Il ministro esige questa assicurazione per due motivi ben specifici:

— trattandosi di viaggi all'estero gli organizzatori non sono in grado di produrre la documentazione attestante che i

fornitori dei servizi abbiano i requisiti di sicurezza e le coperture assicurative richieste.

— Non essendo agenti di viaggio non sono già obbligatoriamente assicurati per le responsabilità loro e dei fornitori dei servizi, responsabilità che la legge (C.C.V. e Nuova Direttiva CEE 90/314) pone a carico di chi organizza viaggi. In conclusione gli organizzatori non agenti di viaggio per i viaggi all'estero possono fornire adeguate garanzie soltanto stipulando un'apposita polizza.

Quindi, le istituzioni scolastiche o le assicurazioni senza scopo di lucro, che vogliono organizzare viaggi all'estero possono farlo, ma devono dare le medesime garanzie degli agenti di viaggio vale a dire devono essere assicurati come gli agenti di viaggio.

Qui si inserisce la difficoltà di adempimento dell'obbligo assicurativo in quanto le istitu-

zioni e le associazioni, che agenti di viaggio non sono, avranno molte difficoltà a trovare una compagnia assicuratrice disposta ad assicurarli per le responsabilità derivanti dall'esercizio di un'attività per la quale non hanno né autorizzazioni né licenze.

Il punto C) conclude introducendo l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile degli alunni e dei loro accompagnatori.

Un'interpretazione letteraria potrebbe far ritenere che tale obbligo riguardi solo i casi in cui i viaggi si svolgano all'estero e non siano organizzati da agenzie di viaggio.

Tale interpretazione non ha alcuna logica perché i partecipanti ai viaggi scolastici possono causare danni a terzi indipendentemente dalla zona geografica e dalla qualifica dell'organizzatore. Siamo quindi portati a pensare che gli alunni ed i loro accompa-

gnatori debbano essere sempre assicurati per i danni che i medesimi possono causare a terzi durante qualsiasi tipo di viaggio scolastico.

Per quanto riguarda i massimali di copertura notiamo che il punto C dell'Art. 10-2 sopra riportato, prima stabilisce che l'assicurazione deve avere un massimale minimo di 3 miliardi e poi dice che deve coprire anche la responsabilità civile per eventuali danni a terzi causati dagli alunni e dai loro accompagnatori senza però definire quale massimale deve avere questa particolare copertura.

Quanto sopra esposto ci fa pensare che non fosse nelle intenzioni del ministro porre il massimale minimo di 3 miliardi anche per questa copertura, cosa che ci pare per altro molto opportuna perché non avrebbe senso chiedere un massimale così elevato anche per i danni causati dagli alunni

ed accompagnatori che certo non potrebbero danneggiare contemporaneamente tante persone da giustificare un massimale di 3 miliardi.

Tale massimale è invece richiesto, e giustamente, per le responsabilità degli organizzatori non agenti di viaggio.

Facciamo presente che tale massimale l'anno scorso era di 1 miliardo.

Concludiamo ribadendo che l'Art. 10 della citata circolare ministeriale è incompleto per quanto riguarda l'obbligo assicurativo infortuni (vedi precedente articolo) e poco chiaro per quanto riguarda l'obbligo assicurativo di responsabilità civile.

Sarebbe interessante una nota chiarificatrice da parte delle competenti autorità.

Paolo Cossa

(Fine)